



**COMUNE DI ITALA
(PROVINCIA DI MESSINA)**

C.F. 80007400833 – C.C.P. 13989983 – TEL. 090/952155 – 090/952347 – CAP 98025
P.IVA. 01200850830 – FAX 090/952116 –

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
MERCATO SETTIMANALE**

Adottato con Delibera Consiliare n. **7** del **30-04-2015**

INDICE

Art.1 Definizione del mercato settimanale –Tipologia B	pag.3
Art.2 Ubicazione.....	pag.3
Art.3 Giornata di mercato	pag.3
Art.4 Numero e dimensioni dei posteggi – Caratteristiche dei banchi vendita	pag.3
Art.5 Orari del mercato settimanale	pag.4
Art.6 Funzionamento, soppressione e spostamento di luogo e data di svolgimento del mercato.....	pag.4
Art.7 Occupazione temporanea del posteggio	pag.4
Art.8 Obblighi del titolare del posteggio	pag.4
Art.9 Domanda per il rilascio dell'autorizzazione	pag.5
Art.10 Criteri per l'assegnazione dei posteggi	pag.5
Art.11 Condizioni per il rilascio di autorizzazioni	pag.6
Art.12 Contenuto merceologico dell'autorizzazione	pag.7
Art.13 Autorizzazioni a soggetti non italiani	pag.7
Art.14 Commissione di mercato settimanale	pag.7
Art.15 Divieto di cessione del posteggio	pag.8
Art.16 Affissione del documento identificativo	pag.8
Art.17 Decadenza della concessione di posteggio – Revoca	pag.8
Art.18 Subingresso	pag.8
Art.19 Durata della concessione del posteggio nel mercato istituito in forma sperimentale	pag.9
Art.20 Posteggio in occasione di fiere o sagre	pag.9
Art.21 Norme igienico-sanitarie	pag.10
Art.22 Concessione del suolo pubblico e tassa di posteggio	pag.10
Art.23 Sanzioni	pag.11
Art.24 Disposizioni finali e transitorie	pag.11
Art.25 Entrata in vigore	pag.11

ART.1

DEFINIZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE- TIPOLOGIA B

Si definiscono mercati settimanali quelli creati per lo svolgimento dell'attività commerciali su Aree Pubbliche, chiuse al traffico veicolare ed indicate con deliberazione del Consiglio Comunale.

ART.2

UBICAZIONE

1. Il mercato che si intende istituire in forma sperimentale, in questo Comune è dislocato nell'area del campo sportivo in c/da Livito.
2. La superficie dell'area ed i singoli posteggi sono evidenziati nella planimetria (all."A") allegata alla presente delibera consiliare e ne forma parte integrante.

ART.3

GIORNATA DI MERCATO

Il mercato avrà cadenza settimanale e si svolgerà ogni giovedì in alternanza a quelli dei paesi limitrofi.

ART.4

NUMERO E DIMENSIONI DEI POSTEGGI * CARATTERISTICHE DEI BANCHI VENDITA

1. In rapporto all'area assegnata verranno ricavati singoli posteggi aventi le seguenti dimensioni:

a)	Fronte massimo di ml 6	prof. 5	(Superf. Mass. Mq.30)	nel numero di	24
b)	"	"	4 x 2	" "	8 " 3
c)	"	"	8 x 3	" "	24 " 2
Totale					n.ro 29
2. I posteggi di cui alla lettera a) sono destinati ai settori merceologici alimentare (con esclusione dei prodotti ittici che non vengono previsti) e non alimentare ad eccezione di quelli di cui alla b) riservati ai produttori agricoli per la vendita di prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende e di quelli di cui alla lettera c) riservati agli operatori dotati di automarkets.
3. I posteggi sono intervallati fra loro da brevi spazi di ml.1,00 per consentire il passaggio agli operatori ed agli utenti.
4. Il tendone di copertura nel banco di vendita deve avere un'altezza non inferiore a mt 2,20 dal suolo.

ART.5

ORARI DEL MERCATO SETTIMANALE

I concessionari del posteggio ed i loro coadiutori possono accedere al mercato 15 minuti prima dell'apertura al pubblico per il montaggio dei banchi di vendita e l'esposizione della merce trattenersi fino ad un'ora dopo la vendita per le operazioni di sgombero e di pulizia.

L'orario di vendita è così fissato:

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre dalle ore 7,30 alle ore 13,00, fermo restando la facoltà del Consiglio Comunale di stabilire per periodi limitati una differente articolazione oraria.

ART.6

FUNZIONAMENTO, SOPPRESSIONE E SPOSTAMENTO DI LUOGO E DATA DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO

1. Il funzionamento, la soppressione e lo spostamento di luogo e di data di svolgimento del mercato sono stabiliti da Consiglio Comunale, sentita la Commissione di cui all'art.7 della L.R. n.18/95;
2. Prima dello spostamento di luogo del mercato l'Amministrazione comunale dà pubblicità mediante avvisi affissi all'interno del mercato da trasferire, almeno due settimane prima dello spostamento. In ogni caso restano in vigore le concessioni di posteggio in atto.

ART.7

OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL POSTEGGIO

1. I posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della relativa concessione, previa comunicazione da parte dello stesso, sono prioritariamente assegnati per il periodo di non utilizzo, ai soggetti che hanno l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività su aree pubbliche tip. C, fra questi come fra tutti gli altri a chi ha il più alto numero di presenze sul mercato;
2. Non è consentito, comunque, entrare nel mercato dopo le ore 8,00;
3. Il posteggio non occupato a quell'ora sarà sorteggiato fra tutti gli operatori alla presenza della Commissione di mercato di cui all'art. 14 e di un vigile urbano che fa le veci del Segretario Comunale.

ART. 8

OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL POSTEGGIO

Il titolare del posteggio, dopo aver ricaricato la merce e rimosso il banco, dovrà provvedere immediatamente a raccogliere i rifiuti negli appositi contenitori messi a disposizione dal Comune.

Al contravventore verranno comunicate le sanzioni previste dal vigente regolamento di Polizia Urbana.

Egli è tenuto durante l'attività di vendita a tenere sempre esposto in modo ben visibile il prezzo dei prodotti in euro, singolarmente su ogni prodotto oppure con generico riferimento agli euro al Kg. Qualora il prodotto od i prodotti non siano esponibili, è obbligato esporre un cartello all'interno del banco, contenente l'elenco dei prodotti stessi ed il loro prezzo.

Al contravventore verranno comunicate le ammende previste dalle leggi vigenti.

ART.9

DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1) Le domande, in carta legale e relativi allegati, dovranno essere spedite tramite raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di Itala –Ufficio Suap- Via Umberto I- 98025 ITALA (ME) o tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

La data di invio della P.E.C. è certificata dal sistema. La validità della trasmissione e ricezione dell'istanza è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. L'indirizzo di posta elettronica certificata del Suap di Itala è il seguente:

suap@pec.comuncitala.it

Sulla busta dovrà essere indicata la seguente dicitura: "Richiesta assegnazione posteggio mercato settimanale", specificando settore alimentare, settore non alimentare o produttore agricolo.

Non è ammessa la presentazione a mano della domanda.

2) La domanda di assegnazione del posteggio, redatta secondo lo schema predisposto dall'ufficio commercio deve essere, completa degli allegati necessari e sottoscritta dal richiedente.

Nella domanda il richiedente deve dichiarare:

- Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e/o partita I.V.A. ed eventuale recapito telefonico;
- Dati identificativi dell'impresa individuale o della società;
- Dichiarazioni riguardanti i requisiti morali e professionali previsti per concorrere all'assegnazione del posteggio;
- Indicazione del posteggio di cui si chiede l'assegnazione;
- Genere merceologico esitato;
- Il possesso dell'iscrizione alla Camera di Commercio ;
- Se in possesso, Autorizzazione al Commercio (L.r.18/95) con cui intende concorrere.

Alla domanda vanno allegati:

- Copia del documento d'identità, in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva del certificato Antimafia ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/2000;
- Autocertificazione di iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A.;
- Certificato di idoneità dei banchi e degli automezzi addetti alla vendita (solo per il settore alimentare);
- Autodichiarazione sulla regolarità contributiva (DURC);
- Copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per cittadini extracomunitari);

ART.10

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, i posteggi disponibili presso il mercato settimanale, saranno assegnati con bando pubblico con i criteri in esso specificati, in base alla graduatoria formata dalla Commissione Comunale di cui all'art.7 della L.R. 18/95 rispettando i seguenti criteri:

1. CRITERIO CORRELATO ALLA QUALITA' DELL'OFFERTA: **punti 05**

Vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a Km.zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore un'ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua;

2. CRITERIO CORRELATO ALLA TIPOLOGIA DEL SERVIZIO FORNITO: **punti 03**
Impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, vendita informatizzata o on-line, disponibilità a turni orari alternativi e/o supplementari (mercati pomeridiani);
2. CRITERIO CORRELATO ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI INNOVATIVI, ANCHE RELATIVI A CARATTERISTICHE DI COMPATIBILITÀ ARCHITETTONICA: **punti 02**
Compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.
4. A parità di punteggio si applica il criterio di cui al punto 2 lett.a1) previsto dal Documento Unitario che sarà così articolato:

Anzianità di iscrizione fino a 5 anni = **punti 40**

Anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = **punti 50**

Anzianità di iscrizione oltre 10 anni = **punti 60.**

L'anzianità dell'esercizio dell'impresa, è riferita al commercio su aree pubbliche ed è comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro imprese

In caso di ulteriore parità si terrà conto:

1. Dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
2. Del certificato di regolarità contributiva (DURC)

Permanendo ancora la parità si procederà al sorteggio fra gli operatori interessati

I posteggi non assegnati per mancanza di richiesta e quelli che si renderanno disponibili per cessata attività, decadenza e revoca saranno assegnati tenendo conto dei criteri sopracitati. L'assegnazione ai suddetti posteggi avviene contestualmente al rilascio dell'autorizzazione. A ciascun titolare non potrà essere concesso più di un posteggio nell'ambito dello stesso mercato. La concessione del posteggio nel caso di subingresso, viene ceduta contestualmente all'autorizzazione commerciale.

ART.11

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI

- 1) La concessione dell'area per esercitare l'attività di cui all'art.1, c.2, lett.b), della L.R. n.18/95, così come modificata ed integrata dalla L.R. n.2/96, non può essere rilasciata nei casi in cui non sia disponibile alcun posteggio nell'ambito delle aree di cui sopra destinate all'esercizio di tale tipo di attività;
- 2) Le suddette autorizzazioni non possono essere negate nel caso in cui nell'ambito dell'area prevista siano disponibili posteggi, qualunque siano le tabelle merceologiche oggetto della richiesta;

- 3) L'autorizzazione può essere rilasciata solo per un posteggio ubicato nello stesso mercato;
- 4) Nella domanda di autorizzazione devono essere indicati sia il numero che le dimensioni del posteggio;
- 5) Il rilascio dell'autorizzazione dà automaticamente diritto ad ottenere la concessione del posteggio. Il numero del posteggio deve essere indicato nell'autorizzazione.

ART.12

CONTENUTO MERCEOLOGICO DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) L'autorizzazione è rilasciata con riferimento al settore merceologico previsto per l'esercizio del commercio al dettaglio;
- 2) L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche settore merceologico alimentare abilita sia alla vendita che alla somministrazione degli stessi. Può essere rilasciata solo se sussistono i requisiti di cui all'art. 71 D.lgs 59/2010;
- 3) L'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.

ART.13

AUTORIZZAZIONE A SOGGETTI NON ITALIANI

- 1) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i soggetti non italiani di paesi membri della comunità economica europea sono equiparati ai soggetti italiani;
- 2) La stessa regola vale per i soggetti extracomunitari che dovranno presentare copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

ART. 14

COMMISSIONE DI MERCATO SETTIMANALE

Presso il mercato settimanale è istituita una Commissione, ai sensi dell'art.8 ter della L.R. n.18/95, composta da quattro membri, eletti ogni due anni dagli operatori che ivi esercitano la loro attività, sulla base di una lista unica cui liberamente può candidarsi ciascuno degli operatori dello stesso mercato.

Le modalità di elezione sono stabilite dal Sindaco, il quale dispone altresì quanto necessario per il funzionamento di ciascuna commissione di mercato.

Della commissione di mercato fa parte altresì un rappresentante dei commercianti a posto fisso, eletto con le stesse modalità indicate al comma 1.

La Commissione vigila sul buon andamento e funzionamento del mercato.

La Commissione delibera a maggioranza dei presenti che devono essere almeno tre. Se dopo la prima seduta non si raggiunge la presenza di tre componenti la Commissione decide qualunque sia il numero dei presenti. Se nella seconda seduta non è presente nessun componente della Commissione il Sindaco decide autonomamente senza il parere.

La Commissione nomina tra i componenti un coordinatore per assicurare lo svolgimento delle attività della Commissione nel rispetto delle modalità di convocazione e di funzionamento stabilite dalla stessa Commissione.

I componenti che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre riunioni consecutive decadono dalla carica e vengono sostituiti. Il coordinatore deve comunicare l'intervenuta decadenza al Sindaco per i provvedimenti di competenza.

ART.15

DIVIETO DI CESSIONE DEL POSTEGGIO

La concessione del posteggio non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.

ART.16

AFFISSIONE DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

- 1) Per tutta la durata del mercato è fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre bene in vista l'apposito documento relativo alla concessione che dovrà riportare il numero distinto del posteggio;
- 2) In qualsiasi momento, a richiesta del personale preposto alla vigilanza ed a chiunque abbia facoltà di controllo e vigilanza sul mercato stesso, dovrà essere esibita l'autorizzazione per il commercio e l'attestato di avvenuta registrazione sanitaria (solo per il settore alimentare) disciplinato dal Reg.CE 852/2004 e dal Reg.CE n.853/2004;

ART.17

DECADENZA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO - REVOCA

- 1) L'operatore decade dalla concessione del posteggio qualora lo stesso non venga utilizzato, in ciascun anno solare, per un periodo superiore ad un quarto della durata delle presenze annuali previste, salvo in caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare debitamente giustificate
- 2) Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini su indicati, la decadenza dello stesso è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato a mezzo di lettera raccomandata;
- 3) Costituisce condizione di concessione del posteggio e, se non rispettata, di decadenza della concessione stessa, l'assunzione da parte dell'operatore, dell'onere di lasciare ogni giorno, al termine del mercato, l'area utilizzata, libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti;
- 4) Prima di procedere alla revoca, occorre notificare una diffida scritta all'operatore che si ostini a non lasciare libera l'area data in concessione;
- 5) Accertato il mancato rispetto di quanto sopra, la decadenza della concessione è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata con A.R.;
- 6) Il Sindaco può, anche, revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse. In questo caso l'operatore ha diritto ad ottenere un altro posteggio quanto più possibile simile a quello revocato.

ART.18

SUBINGRESSO

- 1) Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'attività esercitata su area pubblica per atto fra vivi o a causa di morte, comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione sempre che sia stato comprovato il trasferimento ed il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dall'art.71 del D.Lgs n.59/2010. Il trasferimento dell'attività dovrà essere provato o con testamento o atto di eredità per i casi di subingresso per mortis causa o con atto di donazione o con scrittura privata autenticata dal notaio per i trasferimenti tra vivi, registrati a norma dell'art.2556 del Codice Civile.

Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduto da chi cede l'attività;
Di conseguenza la concessione del posteggio potrà essere ceduta solamente ed unitamente all'azienda commerciale come disposto dall'art.8 comma 10 della l.r. n.18/95
Il subingresso, nel caso di atto fra vivi, è subordinato alla presentazione della SCIA che dovrà essere comunicato entro trenta giorni dalla data di cessione del titolo e dovrà essere corredata da autocertificazioni che attestino:

- a) il possesso dei requisiti di cui all'art.71 del decreto sopracitato;
- b) gli estremi del contratto di cessione;
- c) l'originale dell'autorizzazione del cedente;
- d) l'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e delle imposte dovute da parte del cedente.

Nel caso di subingresso per morte, l'erede avendo i requisiti può iniziare subito l'attività previa comunicazione al Comune.

Se il subentro riguarda il settore alimentare e l'erede al momento dell'evento è sprovvisto del requisito professionale, potrà proseguire a titolo provvisorio l'attività del dante causa, sempre presentando una SCIA.

L'acquisizione del requisito dovrà avvenire entro un anno dalla morte del dante causa, trascorso detto periodo senza che l'erede abbia acquisito i requisiti richiesti o senza aver provveduto a cedere l'azienda previa comunicazione al Comune, il titolo autorizzatorio provvisorio decadrà e si procederà alla revoca del posteggio.

ART.19

DURATA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO NEL MERCATO ISTITUITO IN FORMA SPERIMENTALE

- 1) La durata della concessione del posteggio è di due anni coincidente con il periodo sperimentale del mercato e con la scadenza prevista dalla Conferenza Unificata e dal Documento Unitario delle regioni e province autonome del 24 gennaio 2013., fissata per il 4.7.2017
- 2) I titoli abilitativi rilasciati in seguito all'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo hanno validità per la sola durata del periodo di sperimentazione. Al termine della sperimentazione le concessioni decadono.
- 3) Le presenze maturate durante la fase sperimentale non danno all'operatore nessun titolo di priorità nella eventuale procedura relativa alla successiva fase di istituzione del mercato.
- 4) Le presenze maturate alla spunta del mercato sperimentale sono valide soltanto relativamente alla medesima fase sperimentale.

ART.20

POSTEGGIO IN OCCASIONE DI FIERE O SAGRE

- 1) In occasione di fiere, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, il Sindaco può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, compatibilmente all'oggetto della fiera o della sagra;
- 2) Le predette autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette occasioni e sono assegnate prioritariamente ai titolari di autorizzazioni di cui all'art.4, comma 2, lett.c) della L.R. 18/1995, modificata ed integrata dalla L.R. n.2/1996, e tra questi come fra tutti gli altri a coloro che hanno il più alto numero di presenze nella fiera o sagra di che trattasi;

3) Le sopradette aree non fanno parte di quelle in concessione di cui all'art.1 lett.b) della sopra citata legge, ma sono stabilite dal Sindaco con un provvedimento di istituzione.

ART.21

NORME IGIENICO-SANITARIE

- 1) L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto al rispetto delle norme igienico-sanitarie in materia sia di vendita di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande;
- 2) Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità ed attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazione esterna e siano conservati in attrezzature adeguate a mantenere inalterate le qualità alimentari.
- 3) Qualora l'attività di cui al comma 2) sia esercitata mediante veicoli, essi debbono avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità con ordinanza del 26 giugno 1995;
- 4) Se il commercio su aree pubbliche abbia ad oggetto prodotti alimentari deperibili, da mantenere a regime di temperatura controllata, quali prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste almeno di allacciamento alla rete elettrica o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi caratteristiche di cui al comma 3;
- 5) Nel caso in cui pervengano da parte della Competente Autorità sanitaria o da altro organo preposto al controllo in materia sanitaria, comunicazioni relative alla perdita dei requisiti o a carenze igienico-sanitarie, dovrà essere disposta la sospensione dell'attività sino al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie richieste.

ART.22

CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO E TASSA DI POSTEGGIO

- 1) L'utilizzo delle aree destinate al mercato settimanale è soggetto al pagamento della tassa TOSAP o da eventuale nuova normativa sostitutiva della stessa tassa;
 - a) Il versamento relativo ad ogni autorizzazione rilasciata deve essere eseguito in 3 (tre) rate quadrimestrali anticipate di cui la 1a all'atto del rilascio dell'autorizzazione, la 2a e la 3a rata nei primi 10 giorni del quadrimestre di riferimento;
 - b) La validità dell'autorizzazione è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento;
- 2) Inoltre, ai sensi dell'art.8 della L.R. n.85/1995, è dovuta una tassa di posteggio, commisurata ai servizi giornalieri effettivamente resi (quali raccolta rifiuti, acqua, servizi igienici, collocazione transenne ed attività aggiuntive);
- 3) La tassa di posteggio è determinata annualmente con deliberazione della Giunta Municipale.

ART.23

SANZIONI

Per tutte le ipotesi di violazione delle disposizioni del presente regolamento, se la medesima fattispecie non è già sanzionata dalla Legge, si applica la sanzione di cui all'art.7-bis del d.lgs n.267/2000.

ART.24

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non previsto e contemplato nel presente regolamento si applicano tutte le vigenti norme compatibili in materia.

ART.25

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio on-line del Comune.